



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale di Torino

- Sezione Sesta Civile-

Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dott. Enrico ASTUNI	Presidente
dott.ssa Maurizia GIUSTA	Giudice
dott.ssa Carlotta PITTALUGA	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **proc. unitario n. 484-1/2024** avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata

proposto da

, residente a [REDACTED], in via

n. con l'ausilio dei gestori della crisi nominati dall'Organismo di Composizione della Crisi denominato "Organismo Composizione Crisi Nichelino", incaricati di svolgere le funzioni di consulente del debitore, Avv. Alessandro Curletti (all. A), e di attestatore, Dott. Luigi Sica (all. A)

- Debitore ricorrente in proprio-

Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato da

in data 17 Settembre 2024, in proprio, quale debitore;

letta la relazione redatta ex art. 269 CCII dal Dott. Luigi SICA, nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento "Organismo Composizione Crisi Nichelino" del Comune di Nichelino (TO) (all. A);

esaminati gli atti ed i documenti;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che il debitore ha la residenza a _____, in via _____ n. _____ (All. A1);

ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:

- il ricorrente è debitore persona fisica attualmente lavoratore dipendente a tempo indeterminato;

- il ricorrente risulta essere in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 co 1 lett. c) CCII. Al riguardo, si osserva che dalla relazione dell'OCC emerge che l'attivo del debitore è costituito dalla quota nella società _____ snc (che a pag. 3 della relazione e dalla visura risulta inattiva e nella relazione non è indicata nella valorizzazione dell'attivo), dalle giacenze su conto corrente (per meno di complessivi 300,00 euro), da quando presente nelle carte "RDC" (reddito di cittadinanza) per circa 1.600 complessivi, nonché dal reddito mensile da lavoro dipendente, calcolato sulla base del contratto di lavoro, pari a 1.719,00 euro, oltre a una pensione pari a circa 577,37 euro, per complessivi 2.296,37 euro. I debiti già scaduti sono stati quantificati dall'OCC in complessivi euro 115.140,57. Il raffronto tra liquidità sommate al differenziale residuo derivante dalla sottrazione dal reddito mensile del necessario al mantenimento (differenziale pari ad euro 589,75 mensile) ed ammontare del passivo dimostra che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dal gestore della crisi dott. Luigi Sica, che contiene la valutazione circa la sufficienza della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda per ritenere provati i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata e per consentire la ricostruzione della situazione patrimoniale ed economica del debitore;

ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII;

ritenuto altresì che spetterà al liquidatore ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile nonché circa i fatti indicati a pag. 5 della relazione (circa il pagamento della somma di 5.000,00 euro, mediante bonifico dal conto corrente del ricorrente ad un terzo il 14.6.2023, avente quale causale "prestito infruttifero"), e che dalla liquidazione, allo stato, deve ritenersi esclusa la sola somma necessaria al mantenimento come sotto indicata;

ritenuto che la somma necessaria al mantenimento del debitore deve essere determinata, allo stato, come segue:

- il nucleo familiare anagrafica risulta composto dal solo ricorrente (All. 19);

- in data 11.07.2019, il Tribunale di Torino ha omologato la separazione personale tra il ricorrente e la signora _____, disponendo a carico del ricorrente un assegno mensile di euro 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della minore _____, nata dall'unione dei coniugi (doc. 19 bis);

- le somme necessarie al mantenimento personale possono stabilirsi, in conformità a quanto richiesto dal ricorrente in euro 1.706,62, somma inferiore alla spesa mediana indicata dalle tabelle ISTAT disponibili per una famiglia avente analoga composizione (persona sola di età compresa tra 35 e 64 anni), tenuto conto anche della somma da corrispondere per il mantenimento della figlia;

- pertanto, la somma di euro 1.706,62 mensili deve essere esclusa dalla liquidazione, mentre ogni altra somma percepita dal debitore dovrà essere messa a disposizione del liquidatore. Tale somma, dovrà essere oggetto di apposita istanza di variazione in ipotesi di mutamento delle circostanze di fatto, delle quali occorrerà fornire adeguata prova;

rilevato che il liquidatore dovrà tempestivamente segnalare al Tribunale la mancata prova di quanto sopra e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti;

rilevato altresì che oggetto del procedimento di liquidazione è l'intero patrimonio salvo quanto espressamente escluso con la presente sentenza, così che il debitore dovrà mettere a disposizione del Liquidatore tutti i suoi beni, tra cui le giacenze di conto corrente, la differenza tra quanto mensilmente percepito e la somma indicata sopra come necessaria al mantenimento ed ogni altro bene, riservando, come si è detto, al liquidatore la valutazione circa l'antieconomicità dell'acquisizione all'attivo di taluni e l'eventuale esercizio di azioni;

ritenuto altresì che l'apertura della liquidazione giudiziale comporta l'esclusione di diritto del socio dalla società di persone (art. 2288 c.c.) e il diritto del socio alla liquidazione della quota, a carico della società e degli altri soci, nel termine di sei mesi dal momento in cui la causa di scioglimento s'è verificata (art. 2289 c.c.);

ritenuto pertanto che il liquidatore dovrà monitorare le vicende relative alla Società _____ snc di cui il debitore è socio, al fine di acquisire all'attivo della procedura l'eventuale valore di liquidazione della quota sociale riferibile al debitore;

rilevato che la durata della procedura è connessa a quanto indicato dall'art. 282 CCII;

rilevato infine che, stante il disposto dell'art. 6 CCII, il compenso per le prestazioni rese dall'OCC, nella misura di legge, potrà ritenersi spesa in prededuzione;

tenuto conto nella nomina del Liquidatore dei criteri indicati dall'art. 270 co 2 lett. b) CCII;

ritenuto che possa confermarsi quale Liquidatore il dott. Luigi Sica, nominato dall'OCC "Organismo Composizione Crisi Nichelino", che ha svolto le funzioni di OCC ex art. 269 CCII;

visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII,

dichiara

l'apertura della liquidazione controllata dei beni di

residente a , in via

n. ,

nomina

la dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice Delegato per la procedura;

nomina

liquidatore il dott. Luigi Sica, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

ordina

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII, con avvertimento che trova applicazione l'art. 10 co 3 CCII e dunque, in caso di mancata indicazione di indirizzo pec o delle sue variazioni o di mancata consegna del messaggio per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone

che il debitore possa trattenere le somme percepite nel limite sopra indicato, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti e depositando apposita istanza in ipotesi di mutamento delle circostanze fattuali sulla base delle quali tale somma è stata stabilita dal Tribunale;

invita

il debitore a inviare al liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto (tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro, c.d. C.U.;

dispone

che il liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio del C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;

dispone

l'inserimento, ad opera del liquidatore, della sentenza nel sito Internet del Tribunale (con omissione dei dati dei terzi estranei nonché dei dati sensibili e sensibilissimi) e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;

ordina

qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;

dispone

a cura del liquidatore, la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 3.10.2024

Il Giudice estensore
(*Carlotta Pittaluga*)

Il Presidente
(*Enrico Astuni*)